

CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE

- a) Le presenti **condizioni generali** regolano il **contratto** tra il Cliente e Marina di Portisco S.r.l., unitamente ed inscindibilmente con la carta di ormeggio che definisce **le parti, la data, il corrispettivo, la durata e le dimensioni** della pertinente **Unità da diporto**.
- b) **Marina di Portisco S.r.l.** - d'ora in avanti **la Società** - conduce l'omonimo **porto turistico** situato nel Comune di Olbia in regime di Concessione Demaniale Marittima scadente il 31 dicembre 2049 per come definito da:
- L'Atto Formale n° 03/2004 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Olbia in data 28 Ottobre 2004, Repertorio 10/DEM;
 - L'Atto Suppletivo n° 01/2008 (Rep.N°02/2008 DEM della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Olbia;
 - La **Concessione** n° 2476/27493, Reg.n°6 del 14 Settembre 2020 della regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia-Tempio;
 - Ogni ulteriore variazione formalizzata ai sensi dell'**art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione**.
- c) Il **Cliente** è **proprietario** e/o **armatore** o **comandante**, formalmente arruolato e/o contrattualizzato in tale veste, o **conduttore** o **noleggiatore** o **Agente** o **Raccomandatario Marittimo** operante nell'interesse dell'armatore, dell'Unità da Diporto univocamente definita nella carta di ormeggio e, per dichiarazione espressa e correlativa assunzione di responsabilità del Cliente stesso, idonea a consentire il pernottamento a bordo.
- È espressamente esclusa ogni altra qualità del contraente pertinente l'Unità da diporto.
- d) La struttura condotta dalla Società è **organizzata per la sosta ed il pernottamento di turisti a bordo delle Unità da Diporto** ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
- La struttura in parola ha i requisiti definiti dal pertinente **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06 luglio 2016**;
 - La struttura in parola è, pertanto, **equiparata alle strutture ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133**, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e di ogni sua successiva modificazione e/o integrazione;
 - Essa è pertanto un **"Marina Resort"** ad ogni effetto di Legge.
- e) Nel **porto turistico** del quale trattasi, oltre alle pertinenti legislazioni tra le quali segnatamente il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'Esecuzione dello stesso, che qui s'intendono richiamate/i per quanto pertinenti, vigono:
- Il **Regolamento di Sicurezza** emanato con Ordinanza n° 30/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
 - Il **Regolamento interno** emanato con Decreto n° 09/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;

iii. Ogni altro provvedimento pertinente emesso dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera e/o dalle Autorità competenti.

- f) La Società, in quanto attributaria di una concessione da parte di una pubblica amministrazione, assume la natura di **sostituto di quella pubblica amministrazione** e, relativamente ai poteri
- g) pubblici trasferitigli in forza del provvedimento concessorio, **è essa stessa pubblica amministrazione** (cfr. decisione 10 ottobre 2005 n. 5473, Consiglio di Stato, Sez. IV).
- h) Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile delle presenti condizioni generali e, quindi, del contratto tra le parti.

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO E UTILITA'

La Società mette indistintamente a disposizione del Cliente **gli impianti, i servizi, le attrezzature, le prestazioni e utilità** in genere di cui alla lettera d), punto i, delle premesse (colonnine erogatrici di acqua ed energia elettrica, illuminazione area portuale, pertinente punto d'ormeggio, rive e banchine attrezzate, assistenza ed ogni altra prestazione e utilità), alle condizioni di seguito stabilite.

Il Cliente, oltre ad accettarli/e per averli/e trovati/e di suo gradimento, si obbliga a fruirne **esclusivamente per l'Unità da diporto definita nella carta di ormeggio**, che dichiara, assumendosene ogni responsabilità, essere idonea per il pernottamento a bordo, nei modi stabiliti dalle presenti condizioni generali e dagli strumenti normativi di cui alla lettera (e) della premessa, limitatamente al periodo univocamente definito nella carta di ormeggio, per il corrispettivo ivi indicato, nonché secondo le indicazioni della Società e dei suoi addetti, salvo quanto stabilito al successivo articolo 13.

2. DIRITTO ALLE UTILITA' - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il **diritto del Cliente alla fruizione degli impianti, servizi, attrezzature, prestazioni e utilità in genere** oggetto del contratto sorge esclusivamente dalla **disponibilità effettiva** da parte della Società **del corrispettivo** di cui al successivo articolo 3.

La semplice richiesta di fruizione da parte del Cliente, il preventivo emesso dalla Società e/o la conferma pervenuta alla Società dal Cliente, indipendentemente dalla forma della conferma stessa, e/o il mero invio del corrispettivo da parte del Cliente, se non ricevuto dalla Società e dalla medesima effettivamente disponibile, **non costituiscono il diritto all'accosto dell'Unità da diporto né alcun altro diritto del Cliente**.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste, che devono intendersi comunque sottoposte alla condizione "salvo disponibilità", ovvero di subordinarle a condizioni aggiuntive, esclusa in ogni caso l'applicazione dell'istituto dell'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 del Codice Civile e la relativa disciplina.

3. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il **corrispettivo per le prestazioni e utilità in genere erogate dalla Società** in favore del Cliente e le **modalità di pagamento** sono definiti dalle presenti condizioni generali, dalla carta di ormeggio e dalla normativa anche fiscale tempo per tempo vigente.

Le prestazioni e utilità in genere erogate in favore del Cliente, si intendono inscindibilmente inerenti alla Unità da diporto come sopra individuata e connessi al **Punto di ormeggio** che la Società assegnerà discrezionalmente al Cliente ai sensi delle presenti condizioni generali.

La frazione di **corrispettivo correlata alla sosta** è quantificata preventivamente nella carta d'ormeggio, sarà addebitata anticipatamente all'arrivo in porto e dovrà essere integralmente corrisposta prima dell'inizio dell'erogazione di qualsiasi prestazione o utilità da parte della Società.

Le frazioni di **corrispettivo per le altre prestazioni e utilità contrattuali** (erogazione di energia elettrica, acqua di lavanda e quant'altro) potranno essere addebitate successivamente e separatamente se determinate in rapporto ai consumi, ovvero saranno addebitate unitamente al corrispettivo per la sosta se determinate forfetariamente, in base ai pertinenti importi unitari tempo per tempo stabiliti dalla Società.

I corrispettivi possono essere versati dal Cliente alla Società mediante **bonifico bancario** e/o **trasferimento di valuta**.

Possono essere versati anche mediante **carte di credito** e/o **debito**.

Essi possono, altresì, essere versati in **contanti** solo entro i limiti fissati dalla pertinente normativa tempo per tempo vigente, oppure mediante **assegni** o altri **effetti**, salvo in quest'ultimo caso il **diritto della Società di non accettare la forma di pagamento**, fermo restando l'obbligo del Cliente di corrispondere quanto dovuto.

In caso di mancato, anche solo parziale, o tardivo pagamento di qualunque importo per qualsiasi titolo dovuto, il Cliente non potrà allontanare la propria Unità da diporto dall'ambito portuale e la Società potrà, a suo discrezionale giudizio, anche emettere tratta maggiorata di spese e interessi di mora e/o risolvere di diritto il presente contratto, fermi restando gli ulteriori rimedi di legge e le obbligazioni maturate a carico del Cliente.

In caso di mancato, anche solo parziale, o tardivo pagamento di qualunque importo per qualsiasi titolo dovuto, al Cliente verranno comunque applicati interessi moratori a norma del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

I crediti vantati dalla Società per lo stazionamento e l'erogazione di ogni altra prestazione e utilità e derivanti dai contratti regolati dalle presenti condizioni generali o a tali contratti comunque connessi sono assistiti anche dal privilegio speciale di cui all'articolo 552 del Codice della Navigazione e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2769 del Codice Civile, la Società potrà chiedere all'Autorità Giurisdizionale il sequestro conservativo dell'Unità da diporto.

4. RINUNCE - ESCLUSIVA

Il Cliente, per tutta la durata del contratto, non può rinunciare, neppure in parte, ad usufruire delle prestazioni e utilità oggetto del contratto stesso, che saranno erogate dalla Società in via esclusiva, secondo le previsioni di cui all'Art. 1567 del Codice Civile, né potrà in nessun caso rifiutare il pagamento, anche parziale, dei corrispettivi, neppure adducendo il mancato godimento o diminuito utilizzo delle strutture del Porto Turistico o di porzioni dello stesso, del Punto di ormeggio e/o di alcune prestazioni e/o utilità.

5. DURATA E RINNOVO

Le presenti condizioni generali si applicano nell'intervallo di tempo indicato nella carta di ormeggio e cessano i loro effetti nella data ivi riportata senza necessità alcuna di preventiva disdetta.

Per clausola espressa **è escluso il rinnovo tacito** e, pertanto, alla scadenza del termine indicato nella carta di ormeggio il Cliente dovrà immediatamente rimuovere l'imbarcazione e lasciare il porto.

Nelle ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, l'Unità da diporto del Cliente protragga la propria sosta presso il Porto Turistico **oltre il termine** indicato nella carta di ormeggio la Società stessa applicherà, inderogabilmente, il **prezzo giornaliero** tempo per tempo vigente, nonché i pertinenti importi unitari tempo per tempo stabiliti per tutte le altre prestazioni e utilità fruite, sino a che la ridetta Unità da diporto non lascerà l'ormeggio.

6. NUOVO CONTRATTO

A discrezione della Società, su richiesta del Cliente, potrà instaurarsi un **nuovo rapporto** alle condizioni generali ed ai prezzi tempo per tempo vigenti.

La Società non garantisce che a seguito di eventuale richiesta di nuovo contratto avanzata dal Cliente essa venga accolta e/o vengano accordate le stesse condizioni di quello precedente.

7. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E APPROVAZIONE DELLE EVENTUALI CLAUSOLE VESSATORIE

La prenotazione richiede la approvazione integrale delle presenti condizioni, nonché la separata dichiarazione di conoscenza, comprensione e approvazione specifica delle eventuali clausole vessatorie

Al Cliente, unitamente alla carta di ormeggio, verrà inviato alla casella di posta elettronica da lui indicata anche un riepilogo delle condizioni e clausole come sopra approvate.

8. UTILIZZO DELL'ORMEGGIO

Indipendentemente dalla vigenza del contratto, possono fruire delle utilità in oggetto nel pertinente Punto di Ormeggio **solo le Unità da diporto afferibili a Clienti verso i quali la Società non vanti crediti per qualunque importo o titolo.**

9. RINUNCE, PENALI o MULTE

Le prestazioni e utilità ed il correlato Punto di Ormeggio oggetto del contratto devono considerarsi come un *"unicum"* inscindibile.

L'eventuale rinuncia del Cliente a fruire delle prestazioni e utilità e, inscindibilmente rispetto ad esse, del correlato Punto di Ormeggio dovrà pervenire alla Società per iscritto, via posta elettronica o cartacea, entro i termini sotto indicati.

Nel caso di rinuncia da parte del Cliente pervenuta alla Società entro un termine individuato nella data corrispondente o antecedente a 30 giorni prima la data di inizio del periodo prenotato, la Società non avrà diritto ad alcuna penale o multa sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la sosta, nonché per le altre prestazioni e utilità oggetto del contratto sulla base della prenotazione effettuata.

Nel caso di rinuncia da parte del Cliente pervenuta alla Società una volta decorso il termine di 29 giorni di cui al comma che precede, ma comunque nel rispetto del diverso termine individuato nella data corrispondente o antecedente a 14 giorni prima la data di inizio del periodo prenotato, la Società avrà diritto ad una penale o multa del 10% sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la sosta, nonché per le altre prestazioni e utilità oggetto del contratto sulla base della prenotazione effettuata.

Nel caso di rinuncia da parte del Cliente pervenuta alla Società una volta decorso il termine di 13 giorni di cui al comma che precede, ma comunque nel rispetto del diverso termine individuato nella data corrispondente o antecedente a 9 giorni prima la data di inizio del periodo prenotato, la Società avrà diritto ad una penale o multa del 25% sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la sosta, nonché per le altre prestazioni e utilità oggetto del contratto sulla base della prenotazione effettuata.

Nel caso di rinuncia da parte del Cliente pervenuta alla Società una volta decorso anche il termine di 8 giorni di cui al comma che precede, ma comunque nel rispetto del diverso termine individuato nella data corrispondente o antecedente a 3 giorni prima la data di inizio del periodo prenotato, la Società avrà diritto ad una penale o multa del 50% sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la sosta, nonché per le altre prestazioni e utilità oggetto del contratto sulla base della prenotazione effettuata.

Le rinunce pervenute successivamente al termine di 3 giorni prima la data prevista di arrivo in porto non daranno luogo a pretese di sorta del Cliente.

Marina di Portisco S.r.l. www.igy-portisco.com • portisco@igymarinas.com



10. RIMBORSI - RINUNCIA

Gli eventuali **rimborsi** a qualsiasi titolo dovuti dalla Società saranno effettuati esclusivamente a favore dell'intestatario della prenotazione.

Il Cliente, in caso di **rinuncia tardiva rispetto ai termini indicati al precedente articolo 9 (ipotesi "late cancellation")**, ovvero di sua mancata presenza in porto alla data prevista di arrivo (**ipotesi "no show"**), qualora abbia versato in via anticipata soltanto un acconto del corrispettivo, resta obbligato comunque a corrispondere alla Società la differenza tra quanto versato e quanto ancora dovuto a saldo nel termine di 7 giorni decorrente, rispettivamente, dalla comunicazione di rinuncia tardiva a fruire delle prestazioni e utilità e del correlato Punto di Ormeaggio oggetto del contratto nella prima ipotesi (**"late cancellation"**), ovvero dalla data in cui avrebbe dovuto essere presente in porto nella seconda ipotesi (**"no show"**).

Le comunicazioni di rinuncia s'intendono valide solo se effettuate in **forma scritta** da inoltrarsi a mezzo posta o elettronicamente.

Il Cliente dovrà indicare nella comunicazione di rinuncia le proprie **coordinate bancarie** al fine di consentire alla Società il versamento di eventuali rimborsi.

In assenza di tale indicazione le somme eventualmente dovute saranno rese disponibili presso gli uffici della Società a mezzo **assegno circolare** e potranno essere ritirate, con congruo preavviso, dal Cliente o da persona dal medesimo a ciò espressamente e debitamente autorizzata con apposita delega sottoscritta dal delegante, e trasmessa, unitamente a copia di un valido documento d'identità del delegante stesso, via posta elettronica certificata.

Salvo quanto previsto dalle clausole facoltative di cui ai precedenti articoli 10 e 11, l'arrivo posticipato, la partenza anticipata e/o l'interruzione temporanea della continuità dell'ormeggio nel periodo pattuito **non danno diritto a rimborso** alcuno per i giorni non fruiti.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO - MANDATO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Il contratto è stipulato **"intuitu personae"** e per un uso del Punto di ormeggio e delle prestazioni e utilità ad esso correlate - oltre che personale - conforme all'attività di cui alla lettera d), punti i, ii, iii, delle premesse.

Il Cliente, in particolare, **non può cedere a terzi** i diritti da esso derivanti **né sostituire altri** nel godimento dei medesimi, essendo **espressamente vietata la cessione del contratto, nonché il subaffitto o la sub-assegnazione del Punto di Ormeaggio** di cui sopra.

Il Cliente che intenda **lasciare il porto per un periodo superiore alle 24 ore** è obbligato a comunicarlo alla Società, **indicando la data del previsto rientro** e tenerla aggiornata in caso di variazione.

Il Cliente ha facoltà di consentire solo gratuitamente l'accosto nel Punto di Ormeaggio, assegnatogli dalla Società e da lui lasciato temporaneamente libero, al fine di potervi erogare le prestazioni e utilità oggetto del contratto, ad Unità da diporto sue **"ospiti"**, per un periodo **non eccedente 7 giorni**. Il Cliente dovrà comunicare tale circostanza con **anticipo di almeno 7 giorni**, specificando nome del Proprietario/Armatore, Comandante o Conduttore o noleggiatore suo ospite, nome e dimensioni dell'Unità, inviando copia della Licenza di Abilitazione alla Navigazione dell'Unità se è italiana, ovvero altro Certificato di registrazione se non italiana.

L'Unità da diporto **"ospite"** **non potrà** essere afferibile a Proprietari/Armatori, Conduttori, noleggiatori, Comandanti, Agenti e/o Raccomandati Marittimi nei confronti dei quali la Società vanta crediti a qualsiasi titolo. **Il Cliente può esercitare tale facoltà solo se la Società non vanta crediti nei suoi confronti.**

In deroga all'art 13 del Regolamento di gestione il Cliente accetta che, durante la sua temporanea assenza **la Società abbia facoltà di consentire l'accosto di altre Unità da diporto** nel Punto di ormeggio lasciato libero, senza che il Cliente stesso possa avere nulla a pretendere o vantare alcun credito.

Il Cliente che non abbia comunicato la data di rientro o che rientri anticipatamente rispetto ad essa senza averlo comunicato con almeno 48 ore di anticipo non potrà invocare neppure il diritto all'accosto, fermo restando che la Società si adopererà per consentirlo nei limiti delle disponibilità del momento.

Il Cliente autorizza sin d'ora la Società a **spostare l'Unità da diporto** in parola qualora il Cliente non vi provveda tempestivamente dopo essere stato debitamente preavvisato, ovvero anche senza preavviso in circostanze di necessità operativa della Società, di urgenza e/o emergenza.

Le **spese per gli spostamenti effettuati dalla Società** nelle fattispecie predette ovvero per conto del Cliente saranno addebitate a quest'ultimo in base ai pertinenti prezzi tempo per tempo applicati.

Nel caso di **esecuzione di lavori** nel Porto Turistico, per cause di **forza maggiore** e/o indipendenti dalla volontà della Società ovvero in ossequio ad eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, **nessun diritto a restituzioni o risarcimenti** potrà essere vantato dal Cliente per l'eventuale mancato godimento temporaneo delle utilità contrattuali.

12. REGOLAMENTI - DIVIETI - PRESCRIZIONI

Le norme in materia di **Divieti e Prescrizioni** sono contenute nei Regolamenti di Gestione e di Sicurezza richiamati alla lettera e), punti i e ii, delle premesse, che **formano parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente Contratto**.

Il Cliente si obbliga ad osservare e a far osservare dalle persone da lui ospitate a qualsiasi titolo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, i predetti Regolamenti, che **dichiara di aver letto, compreso e di accettare sin d'ora, come accetta sin d'ora le eventuali modifiche** degli stessi che fossero ritenute necessarie od opportune dalla Società, anche in conseguenza dell'adozione di nuove norme o disposizioni e comunque salva l'approvazione delle competenti Autorità.

I **Regolamenti sono pubblici**, liberamente visionabili e disponibili, anche per essere salvati o stampati, sul sito internet della Società. Il Cliente potrà comunque richiederne una copia per sé in qualunque momento recandosi presso gli uffici del Porto Turistico o inviando un'e-mail di richiesta al seguente indirizzo: portisco@igymarinas.com.

La mancata osservanza delle norme contenute nei Regolamenti, specie se recidiva, costituisce grave **inadempienza** e facoltizza la Società alla **risoluzione di diritto del contratto**, fatti salvi i crediti vantati dalla Società stessa nei confronti del Cliente ed eventuali pretese risarcitorie nei confronti di quest'ultimo.

13. ONERI FISCALI

Qualsiasi onere fiscale imposta o tassa, comunque inerente, conseguente o connesso/e al contratto regolato dalle presenti condizioni generali è ad esclusivo carico del Cliente, anche qualora dovesse essere applicato dopo la conclusione del contratto stesso a seguito di atti delle Agenzie fiscali, Enti impositori o altre Autorità fondate su una diversa interpretazione delle norme tributarie di riferimento.

Eventuali sopravvenienze attive e rimborsi relativi ad oneri fiscali, imposte o tasse comunque inerenti, conseguenti o connessi al contratto, versati dal Cliente, che dovessero pervenire alla Società in dipendenza di diversa interpretazione delle norme tributarie da parte delle Agenzie fiscali, Enti impositori o altre Autorità, saranno restituite al Cliente.

14. SOSTITUZIONE UNITA' DA DIPORTO E VARIAZIONE DATI

Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società, con almeno dieci giorni di anticipo ed a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l'intenzione di **sostituire l'Unità da diporto** cui è riferita la prenotazione con altra Unità.

Nel caso in cui quest'ultima Unità avesse caratteristiche dimensionali diverse da quelle adeguate al Punto di Ormeaggio assegnato dalla Società e indicate nella carta di ormeaggio, la Società stessa potrà, su richiesta del Cliente e sulla base delle disponibilità esistenti, assegnare al Cliente un diverso Punto di Ormeaggio adeguato alla nuova Unità, previa **novazione** del contratto originario e conseguente nuova determinazione dei corrispettivi secondo i prezzi vigenti al momento della nuova assegnazione.

È fatto espresso **divieto** al Cliente, in assenza della novazione del contratto, di ormeggiare un'Unità da diporto avente caratteristiche dimensionali diverse da quelle indicate nella carta di ormeaggio.

Il Cliente si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto alla Società, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione, ogni modifica relativa a dati personali o alle caratteristiche dell'Unità da diporto, precedentemente dichiarati e contenuti nella carta di ormeaggio.

La Società si riserva, in caso di inadempimento, la facoltà di risolvere di diritto il contratto, salvi i crediti vantati dalla Società stessa nei confronti del Cliente ed eventuali pretese risarcitorie nei confronti di quest'ultimo.

15. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' – MANLEVE – RISOLUZIONE

Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di Legge inerenti alla propria Unità da diporto, nonché per i danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dalla propria Unità da diporto o da persone da lui ospitate a qualsiasi titolo.

La Società non assume alcun obbligo di "custodia" delle Unità da diporto ormeggiate o comunque presenti nell'ambito del Porto Turistico e, conseguentemente, ad essa non può essere attribuita nessuna responsabilità per eventuali danni alle persone, alle Unità da diporto o alle cose, derivanti e/o connessi con la presenza, in ambito portuale, dell'Unità da diporto del Cliente.

Quest'ultimo dichiara di essere a conoscenza che a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società è fatto espresso divieto di prendere in consegna le chiavi dell'Unità da diporto e/o i documenti relativi alla stessa.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico per il caso in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da eventi al di fuori di ogni sua ragionevole possibilità di controllo quali, a solo titolo di esempi non limitativi: mareggiate, trombe d'aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, epidemie, pandemie, endemie per l'eventualità di recrudescenze, richieste di organismi governativi, civili o militari, causa di forza maggiore o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi Autorità o soggetto terzo.

La Società non avrà alcuna responsabilità per la **custodia delle cose di proprietà del Cliente** immesse nel Porto Turistico, né per infortuni, furti o danni a persone o cose che possano essere subiti dal Cliente nel Porto Turistico stesso. In relazione a quanto sopra, ogni Cliente è tenuto a porre in atto le opportune cautele ed a garantirsi la copertura da ogni rischio con adeguate polizze assicurative.

Al riguardo, accettando incondizionatamente le condizioni generali il Cliente dichiara che **l'Unità da diporto sopra descritta è coperta da congrua e idonea polizza per la Responsabilità Civile** danni a terzi e si impegna a mantenere tale copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto.

Il Cliente, prima di allontanarsi dal Porto Turistico, deve assicurarsi del perfetto **stato degli ormeggi** e, in particolare, che le cime siano in perfette condizioni, correttamente fissate secondo le regole dell'Arte Marinara e che l'Unità da diporto sia a congrua distanza dal molo o dalla banchina e dalle altre Unità.

In caso di **emergenza**, il personale della Società potrà sostituire le cime di ormeggio o i parabordi che dovessero risultare usurati, carenti o comunque non efficienti, con conseguente addebito delle spese al Cliente.

In ogni caso il **Cliente è responsabile del modo in cui la propria Unità da diporto è stata ormeggiata** e risponderà degli eventuali danni causati alla Società ed a terzi per incuria, imperizia e/o colpa.

Con riferimento ad eventuali **lavori**, anche di lieve entità, che dovessero essere effettuati **sull'Unità da diporto** del Cliente da parte di **prestatori d'opera** da lui incaricati, il Cliente stesso si assume la responsabilità della verifica e dell'ottemperanza degli adempimenti di cui alla legislazione tempo per tempo vigente in materia di lavoro e sicurezza da parte dei Suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia responsabilità in ordine all'operato di tali prestatori d'opera.

Nel caso di accertate **dichiarazioni non veritiere** in ordine alle dimensioni dell'Unità da diporto la Società avrà la facoltà, espressamente riconosciuta dal Cliente, di dichiarare risolto di diritto il contratto d'ormeggio, salvo il risarcimento di eventuali danni e fatti salvi i crediti vantati dalla Società nei confronti del Cliente.

16. ACCORDI PRECEDENTI

La più recente carta di ormeggio rilasciata al Cliente annulla e sostituisce ogni pattuizione precedente - verbale o scritta - avente ad oggetto servizi e utilità in genere oggetto del contratto.

Qualora il Cliente occupi più di un Punto di Ormeggio al fine di fruire delle utilità in parola il precedente comma contrattuale trova applicazione multipla.

17. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI

Il Cliente accetta incondizionatamente sin d'ora le eventuali modifiche alle condizioni generali che la Società dovesse apportare nel corso del rapporto contrattuale.

18. RINVIO

I contratti regolati dalle presenti condizioni generali sono soggetti al **Diritto italiano e alla Giurisdizione italiana**. Le Parti espressamente convengono di rimettersi, per tutto quanto non previsto nel presente contratto, alle norme in materia contenute nel Codice Civile o desumibili da altra disciplina generale e/o speciale applicabile.

19. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Per ogni controversia relativa alla conclusione e/o interpretazione e/o esecuzione dei contratti regolati dalle presenti condizioni generali è competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania (SS).

Marina di Portisco S.r.l.